

CAMERA DEI DEPUTATI N. 587

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **STAITI** di **CUDDIA** delle **CHIUSE**

Presentata il 3 luglio 1987

Norme per il rinnovo delle licenze per l'esercizio di stazioni radiotelefoniche a bordo degli aeromobili civili

ONOREVOLI COLLEGI! — Attualmente la procedura per il rinnovo delle licenze di esercizio di stazione radio su aeromobili è regolata dagli articoli 384 e 395 del codice postale e dal decreto ministeriale del 12 settembre 1970, ma è notevolmente macchinosa.

Mentre il codice postale non stabilisce alcuna scadenza per la validità della licenza, il decreto ministeriale ne fissa la durata in un anno costringendo, ogni dodici mesi gli interessati a domandare il rinnovo; rinnovo che deve essere chiesto almeno tre mesi prima della scadenza al Ministero delle poste per il tramite del Ministero dei trasporti.

Inoltre, si deve far sottoporre la stazione radio dell'aeromobile a visita di ispezione da parte di funzionari dei Ministeri delle poste e dei trasporti, sostenendone le spese.

Ottenuta l'attestazione sostitutiva della « licenza di esercizio stazione radio » (LESR), con una validità di tre mesi, l'interessato deve inviare al Ministero delle poste, sempre tramite il Ministero dei trasporti la licenza da rinnovare in originale, ed il Ministero delle poste, sempre d'intesa con il Ministero dei trasporti, provvede al rinnovo per un anno, restituendo la licenza per posta all'interessato e dandone notizia al Ministero dei trasporti.

Questo *iter* si ripete annualmente in occasione di ogni scadenza per le circa 2.000 licenze di esercizio stazione radio corrispondenti ad altrettanti aeromobili immatricolati in Italia.

Attualmente le visite di ispezione ed il rilascio delle attestazioni di cui al citato decreto ministeriale hanno luogo, a seguito di apposita delega da parte dei due

Ministeri, al Registro aeronautico italiano (RAI).

Nel caso in cui, dopo tre mesi dalla visita tecnica, l'interessato non abbia ancora ricevuto la propria licenza di esercizio stazione radio, è necessario che il Registro aeronautico italiano rilasci una seconda attestazione sostitutiva per consentire all'aeromobile di volare, ma solamente per altri tre mesi.

Si tratta, evidentemente, di una procedura macchinosa, defatigante ed onerosa, in rapporto al tempo che si perde ed al denaro che occorre. Tutto questo, poi, determina che il documento originale resta a bordo dell'aereo solamente per una frazione dell'anno, in quanto per diversi mesi esso è in viaggio tra le amministrazioni interessate, ed in qualche caso si è avuto persino il fermo di aeromobili, con evidente danno per gli operatori.

La licenza di esercizio stazione radio è un documento richiesto internazionalmente da tutti gli Stati: i quali però hanno adottato procedure di rilascio e di

rinnovo molto più rapide di quella italiana.

Tra le varie soluzioni, la più idonea alla situazione italiana sembra essere quella adottata dalla Gran Bretagna e dall'Olanda: emissione, una volta per tutte, di una licenza di esercizio stazione radio senza scadenza di validità ma accompagnata da un altro documento, rilasciato dalla autorità aeronautica (Aeronautica militare), che attesta la efficienza della stazione radio di bordo riscontrata nelle periodiche visite di controllo.

Questa soluzione, fra l'altro, è sostenuta dalla stessa Alitalia che già da tempo ha formulato alle autorità competenti una proposta simile.

L'eventuale adozione di una procedura del genere eliminerebbe per larga parte le adempienze burocratiche, snellirebbe il lavoro alle amministrazioni competenti, e non comporterebbe alcuno scadimento nel controllo tecnico, che verrebbe sempre assolto dal Registro aeronautico italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La licenza di esercizio per stazioni radiofoniche (LESR) a bordo di aeromobili civili ha validità illimitata.

2. La validità della licenza è subordinata all'esito favorevole di una visita di ispezione annuale delle apparecchiature radio di bordo disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero dei trasporti. Le spese relative sono a carico del richiedente.

ART. 2.

1. L'esito delle ispezioni agli apparecchi radio di bordo risulta da apposita attestazione, rilasciata dai funzionari che hanno effettuato il controllo.

2. L'attestazione viene conservata quale allegato alla licenza di esercizio.

ART. 3.

1. Gli accertamenti tecnici di cui agli articoli 1 e 2, e la facoltà di rilasciare attestazioni possono essere delegate dai Ministeri interessati al Registro aeronautico italiano.

ART. 4.

1. Il richiedente l'attestato di efficienza di cui all'articolo 2 deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un diritto di licenza anticipato di lire 10.000 (diecimila) e deve costituire un deposito cauzionale di pari

importo, mediante versamento da effettuarsi su un conto corrente postale intestato all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — direzione centrale per i servizi radioelettrici e recante la causale « Autorizzazione a esercizio di apparati radioelettrici installati a bordo di aeromobili ».